



EMERGENZA CORONAVIRUS

LINEE GUIDA PER LE AZIENDE

#CORONAVIRUS

#ACCORCIAMOLEDISTANZE

RISPOSTE E SOLUZIONI PER LA CRESCITA DEL BUSINESS



STUDIO
NECCHIO



DPCM 8 MARZO 2020 – GAZZETTA UFFICIALE N. 59



In vigore dall'8 Marzo 2020 al 3 Aprile 2020
sostituisce le disposizioni contenute nei precedenti DPCM del 1 e del 4 Marzo 2020

Emanato ai fini di contenere e prevenire la diffusione del virus COVID-19

CORONAVIRUS – LINEE GUIDA SSN

Cosa può fare ognuno di noi per prevenire il contagio ed il rischio di diffusione del virus?



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nuovocoronavirus)



Ministero della Salute





LE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTRODUCONO



1

Istituzione Zone Arancioni

Le zone arancioni o zone di contenimento rafforzato, sono state individuate al fine di identificare le zone entro le quali:

- evitare lo spostamento in ingresso ed in uscita **eccetto che per** gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute;
- il rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza e sempre consentito.

COME SI DEVE COMPORTARE IL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE?

Il datore di lavoro deve per quanto possibile evitare che il personale circoli nelle «Zone Arancioni»

QUINDI, COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il datore di lavoro deve:

- limitare per quanto possibile le trasferte e gli spostamenti, da e verso le Zone Arancioni;
- divulgare linee guida e istruzioni operative sicurezza all'interno dell'azienda, al fine di garantire al personale il rispetto delle prescrizioni sanitarie di tutela;

Inoltre il datore di lavoro è invitato a:

- fornire al dipendente copia dell'*Allegato A* ai sensi degli Art. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n° 445, la quale andrà a giustificare gli spostamenti nel territorio nazionale;
- favorire l'attuazione dello Smart Working o lavoro agile, da casa o da altro luogo.




FOCUS: SMART WORKING O LAVORO AGILE

Le aziende possono attivare lo Smart Working:

- per le figure professionali con mansioni che possono essere svolte in luogo diverso dalla sede di lavoro ordinaria;
- senza dover chiedere od ottenere il consenso individuale dei lavoratori.

Le aziende che sono nelle condizioni di attivare lo Smart Working dovranno rivolgersi allo *Studio Necchio*, poiché sono necessari i seguenti adempimenti:

- comunicazione di avvio ai servizi per l'impiego;
- informativa sui rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro.



**Webinar Gratuito sullo
Smart Working**

**Relatore Alessandro
Necchio**

**Data 10/03/2020 ore
18.00**

<https://lnkd.in/d5gwBpQ>



COSA PUÒ FARE IL DATORE DI LAVORO PER ATTIVITÀ SOSPESSE O RIDOTTE?

Al datore di lavoro si raccomanda (Art. 1 comma e DPCM 8 Marzo 2020) :

- la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di congedo ordinario o di ferie,

Inoltre il datore di lavoro è invitato a:

- favorire la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei permessi maturati.

Ove non siano sufficienti le misure sopra riportate:

- Andranno valutati con lo Studio Necchio, le possibilità alternative di ricorso agli ammortizzatori sociali.



LE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTRODUCONO

2

Misure di Contenimento

Le misure introdotte per limitare la circolazione e il normale svolgimento delle attività, sono principalmente le seguenti:



Le attività commerciali consentite, devono garantire un accesso contingentato e misure idonee a garantire la distanza di un metro, al fine di evitare assembramenti di persone.



FOCUS: I PUBBLICI ESERCIZI (RISTORANTI E BAR)



**È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DALLE ORE 6.00
ALLE ORE 18.00**

**OBBLIGO DI PREDISPORRE LE
CONDIZIONI PER GARANTIRE
LA DISTANZA INTERPERSONALE
DI ALMENO 1 METRO**

LA VIOLAZIONE DI TALI MISURE COMPORTA LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ



LE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTRODUCONO

3

Misure di Contenimento

Ai soggetti con:

- sintomi da infezione respiratoria
- temperatura corporea maggiore di 37.5°C

È **fortemente raccomandato** di rimanere presso il proprio domicilio e limitare i contatti sociali.

Pertanto consigliamo in questo caso:

- al Lavoratore: di contattare il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico di malattia
- all'Azienda: di diffondere tale linea guida e chiederne il rispetto

Ai soggetti:

- risultati positivi al virus
- sottoposti alla quarantena da parte delle Autorità

È fatto **divieto assoluto** di mobilità dal proprio domicilio.

Pertanto consigliamo in questo caso:

- al Lavoratore: di informare tempestivamente il datore di lavoro e rispettare le disposizioni mediche e gli obblighi di legge
- all'Azienda: di negare l'accesso fino a completa guarigione



ATTENZIONE: il datore di lavoro non può raccogliere a priori ed in modo «sistematico e generalizzato», informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei loro contatti personali extra lavorativi



LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI E NECESSITÀ SPECIFICHE



Potete contattare il vostro Referente di Studio
tra le 8.30 - 18.00
dal Lunedì al Giovedì
il Venerdì dalle 8.30 – 16.30



Per urgenze fuori dagli orari indicati:



Consulenza fiscale, societaria e contabile

+39 327 8703756



Consulenza del lavoro e payroll

+39 345 9211843